

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N.80 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1251 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio ABETE e della società A.S.D. U.S. MARIGLIANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO ABETE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. U.S. MARIGLIANESE, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e dell'art. 8, comma 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all'allenatore Sig. Antonio Peluso la somma di €5.604,00 così come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. - con lodo pubblicato sul C.U. n.5 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D del 17.10.2018 - nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

A.S.D. U.S. MARIGLIANESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Antonio ABETE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. U.S. MARIGLIANESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio ABETE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda ed un punto di penalizzazione in classifica per la società A.S.D. U.S. MARIGLIANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 SETTEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina